



COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 29 DEL 04/04/2023

Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Aragona e "Università Ca' Foscari Venezia per l'attivazione di tirocinio curriculare.

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

L'anno duemilaventitre, addì quattro del mese di aprile alle ore 18,30 nell'Ufficio Comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1	PENDOLINO GIUSEPPE	SINDACO	P
2	MICCICHE' ALFONSO	ASSESSORE	A
3	SARDO MARIA	ASSESSORE	P
4	GALLUZZO ANGELO	ASSESSORE	P
5	LICATA MARIA	ASSESSORE	P
6	CHLARA RAIMONDO	ASSESSORE	A

Presenti: 04

Assenti: 02

- *Presiede Giuseppe Pendolino nella sua qualità di Sindaco;*
- *Assiste e partecipa il Segretario Generale Dr. Giuseppe Vinciguerra ;*
- *Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, cosicchè*

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di Giunta n. 08 del 31.03.2023 con annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile del 3° Settore Liliana Maria Rita Rizzo, su direttiva del Sindaco, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

L'O.R.EE.LL.;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

Con voti unanimi, espressi con votazione palese .

DELIBERA

- Di approvare la proposta di Giunta n. 08 del 31.03.2023 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese il presente atto, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. 44/91.

Copia estratta dal sito web

ARAGONA

3° SETTORE

RISORSE UMANE PROMOZIONE TURISTICA
E CULTURA SOCIALE FORMAZIONE E
POLITICHE GIOVANILI SERVIZI SCOLASTICI
TRASPARENZA



Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)

Proposta di Deliberazione di Giunta

N. 08 del 31/03/2023

Reg. Gen. Prop. n. 30 del 03/04/2023

Oggetto: Approvazione schema di
convenzione tra il Comune di Aragona e
'Università Ca' Foscari Venezia per
l'attivazione di tirocinio curriculare.

Redatta su direttiva del Sindaco
Giuseppe Pendolino

Visto di conformità all'indirizzo politico

Il Responsabile del Settore
Liliana Maria Rita Rizzo

Il Responsabile del Procedimento
Severino Maria Domenica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

“Il sottoscritto Responsabile del Settore 3° sottopone all'approvazione della Giunta Comunale, la seguente proposta, la cui istruttoria è stata effettuata nel rispetto degli artt. 6 e 6-bis della Legge n.241/90, ed attesta che lo stesso non si trova in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale”

Premesso:

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18 comma1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196, e dal d.m. 142/98, tra cui le università, possono promuovere stage/tirocini di formazione ed orientamento presso enti pubblici;

Vista la richiesta formulata dal signor Seminerio Giulio, [redacted], studente del terzo anno accademico in Filosofia e Scienze Umane, Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali all'università Ca' Foscari di Venezia, con la quale si richiede la disponibilità all'attivazione presso il Comune di Aragona di un tirocinio formativo;

Considerato che il rapporto studente/Ente non si configura come rapporto di lavoro, ma come proseguimento dell'attività formativa svolta dall'Università sopra citata senza nessuna pretesa di retribuzione e contribuzione;

Che l'attività dello studente sarà articolata in modo da consentire allo stesso di partecipare alla vita dell'Ente nei suoi diversi aspetti;

Copia esente da pagamento

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7758/2023 del 06-04-2023
Allegato 2 - Copia Documento

Che lo studente sarà coperto da adeguata assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso PINAIL, nonché per la responsabilità civile, con oneri interamente a carico dell' Università Ca'Foscari di Venezia;

Esaminato lo schema di convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento che nei suoi articoli, disciplina le modalità e le condizioni dello svolgimento del rapporto tra il Comune di Aragona e l'Università Ca' Foscari Venezia;

Ritenuto di accogliere favorevolmente la proposta avanzata, ritenendo opportuno aprire la propria struttura, così come già sperimentato, al mondo della scuola al fine di favorire un processo di formazione e conoscenza da parte dei ragazzi della pubblica amministrazione e dei suoi processi gestionali;

Appurato come l'assunzione del presente atto non comporti nessun impegno di spesa a carico dell'Ente;

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del d.p.r.131/1986. L'imposta di bollo è a carico del soggetto ospitante

Vista la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Reg.le 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto il Codice Etico e di Comportamento;

Visto il PIAO;

Vista la D.S. n.09 del 01.03.2023 R.U.D. n. 209 del 01.03.2023, con la quale è stato nominato il Responsabile del 3° Settore e sono state conferite le funzioni gestionali;

Attesa quindi la necessità, sulla scorta di quanto sopra riportato, che la Giunta comunale deliberi;



PROPONE

Di approvare per le motivazioni di cui in premessa lo schema di convenzione tra il Comune di Aragona e l'Università Cà Foscari Venezia, per l'attivazione del tirocinio curricolare, a favore dello studente Giulio Seminerio [REDACTED];

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della l.r. 44/91;

Il Responsabile del Procedimento
Severino Maria Domenica

Il Responsabili del 3° Settore
Liliana Maria Rita Rizzo



Copia Estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7758/2023 del 06-04-2023
Allegato 2 Documento

Parere di regolarità tecnico amministrativa	Parere di regolarità contabile
<p>Si esprime (ai sensi dell'art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui sopra.</p> <p>Il Responsabile del 3° Settore Liliana Maria Rita Rizzo <i>Liliana Maria Rita Rizzo</i></p>	<p>Si appone così come previsto dalla vigente normativa il VISTO di regolarità contabile</p> <p>Il Responsabile del 2° settore Calogero Alongi <i>Calogero Alongi</i></p>

copia estratta dal sito web



Università
Ca' Foscari
Venezia

CONVENZIONE PER L'AVVIO DI TIROCINI CURRICOLARI n. 103360

Tra l'**Università Ca' Foscari Venezia**, soggetto promotore, d'ora in poi denominata "Università" o "Ateneo", con sede in Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia, Codice Fiscale 80007720271, rappresentata, quale delegata del Rettore, dalla Dirigente Dott.ssa Francesca Magni domiciliata per la funzione presso l'Università

e la **azienda/ente COMUNE DI ARAGONA**, con sede legale a Aragona (AG) in Via Via Roma n.116 P.IVA 00219740842, CF 80000360844, rappresentata, per la firma del seguente atto, da PENDOLINO GIUSEPPE (legale rappresentante), d'ora in poi denominata "soggetto ospitante"

Premesso: **a)** che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, e dal D.M. 142/98, tra cui le Università, possono promuovere stages/tirocini di formazione ed orientamento della durata massima di 12 mesi presso enti pubblici o imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 20.1.1999 n. 9; **b)** che l'organico del soggetto ospitante soddisfa i requisiti di cui all'art. 1 del DM 142/98;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) Oggetto. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97 e successive modifiche non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Il soggetto ospitante farà svolgere allo stagista/tirocinante esclusivamente attività strettamente legate all'espletamento dello stage/tirocinio.

Art. 2) Obblighi del soggetto ospitante. Il soggetto ospitante si obbliga:

a) ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università per lo svolgimento di stages/tirocini di formazione e orientamento da effettuarsi secondo le modalità indicate dal Progetto formativo e di orientamento;

b) a favorire l'esperienza dello stagista/tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza delle tecnologie, dell'organizzazione del soggetto ospitante e dei processi produttivi;

c) a conformarsi a tutti gli adempimenti di legge in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Inoltre, in caso di infortunio dello stagista/tirocinante durante lo svolgimento dello stage/tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a comunicare immediatamente l'infortunio all'Università, affinché quest'ultima possa farne denuncia all'INAIL e attivare, sussistendone i presupposti, le polizze assicurative sottoscritte dall'Università medesima;

d) a designare un proprio responsabile incaricato (tutor aziendale) con il compito di seguire lo stagista/tirocinante e di certificare i risultati dello stage/tirocinio attraverso la redazione della valutazione finale.

Art. 3) Obblighi dell'Università. L'Università, quale soggetto promotore, si obbliga:

- a) ad assicurare lo stagista/tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Università si impegna a denunciare, entro i termini/tempi previsti dalla normativa vigente, l'evento all'INAIL e alle compagnie assicurative al fine di attivare, sussistendone i presupposti, le coperture previste;
- b) a designare un proprio docente (tutor dell'Università) con funzioni di supervisione e coordinamento dell'attività di stage/tirocinio;
- c) a comunicare all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, nonché alle Rappresentanze Sindacali dei soggetti ospitanti, ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'avvio dello stage/tirocinio presso il soggetto ospitante.

Art. 4) Obblighi dello stagista/tirocinante. Lo stagista/tirocinante, durante lo svolgimento dello stage/tirocinio formativo e di orientamento, si impegna a:

- a) svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento;
- b) annotare su apposito registro la propria presenza presso il soggetto ospitante;
- c) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- d) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage/tirocinio espressamente individuate come confidenziali/riservate ("Informazioni Confidenziali"). La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.

Art. 5) Risultati dell'attività. I risultati dell'attività dello stagista/tirocinante sono di proprietà del soggetto ospitante, fermo restando il riconoscimento dei diritti morali d'autore e il diritto di paternità dell'opera in capo allo stagista/tirocinante nel caso in cui tali risultati abbiano come oggetto l'attività svolta durante lo stage/tirocinio. Lo stagista/tirocinante potrà fare un'utilizzazione scientifica di tali risultati e/o pubblicarli previa autorizzazione scritta del soggetto ospitante, la quale autorizzazione non potrà essere negata salvo motivate e comprovate ragioni legate alla tutelabilità.

Art. 6) Durata della Convenzione. La presente Convenzione ha durata di tre anni dalla data della sua stipula e si intende tacitamente rinnovata per eguali periodi, salvo disdetta di una delle Parti da comunicare alla controparte a mezzo PEC o raccomandata a.r. con un preavviso di tre mesi.

E' facoltà dell'Università recedere unilateralmente dalla presente Convenzione anche prima della data di scadenza naturale dell'atto, qualora la Convenzione non risponda più agli interessi istituzionali dell'Ateneo, dandone comunicazione al soggetto ospitante con preavviso scritto - a mezzo PEC o raccomandata a.r. - di almeno tre mesi.

Anche in caso di recesso unilaterale da parte dell'Università, sono comunque fatti salvi, e quindi devono essere portati a conclusione, i tirocini già in essere.

Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, l'altra Parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere l'atto previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a quindici giorni, da inviare a mezzo PEC o raccomandata a.r.

Art. 7) Oneri fiscali. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986, a cura e a spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo è a carico del soggetto ospitante, il quale potrà:

a) versare l'importo dovuto mediante PagoPA all'Ateneo, il quale provvederà ad assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate UT Venezia 1 prot. n. 170233/2021;

oppure, in alternativa

b) assolvere direttamente l'imposta di bollo in modo virtuale, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate _____ (l'eventuale compilazione, da parte del soggetto ospitante, delle parti in sospeso, esprimerà la precisa e univoca volontà del soggetto ospitante di assolvere l'imposta di bollo secondo le modalità di cui alla presente lettera b).

Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1 c. 2 del D.Lgs. 165/2001, l'imposta di bollo, giusta delibera n. 143-2020 del 28/09/2020 del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sarà invece a carico del soggetto promotore, il quale provvederà ad assolverla in modo virtuale, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate UT Venezia 1 prot. n. 170233/2021.

La presente Convenzione risulta esente dall'imposta di bollo qualora il soggetto ospitante sia un Ente del Terzo Settore, ai sensi del Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo, 03/07/2017 n° 117, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2017).

Art. 8) Trattamento dei dati personali. Nell'esecuzione degli adempimenti connessi e strumentali allo svolgimento dei tirocini oggetto della presente Convenzione, il soggetto ospitante tratterà i dati dei tirocinanti in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4.7) del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento"), ad eccezione delle seguenti attività, per le quali è nominato dal soggetto promotore responsabile del trattamento, con la sottoscrizione del presente atto: a) selezione dei tirocinanti, mediante analisi dei curricula vitae e degli eventuali dati di natura anche particolare (nel caso di studenti portatori di disabilità); b) tenuta dei registri delle presenze, comprensivi della scheda di fine attività necessaria al soggetto promotore per il riconoscimento dei crediti nel curriculum didattico del tirocinante; c) trattamento dei dati personali in caso di eventuali infortuni dei tirocinanti ovvero di danni coperti dall'assicurazione responsabilità civile verso terzi.

Resta inteso che il soggetto ospitante, nella sua qualità di responsabile del trattamento, dovrà rispettare le istruzioni e adempiere agli obblighi riportati nella Determinazione Dirigenziale n. 1972/2020 prot. n. 53342 del 2/10/2020, che costituisce parte integrante della presente Convenzione, ancorché non materialmente allegata, e verrà consegnata al soggetto ospitante tramite PEC o raccomandata. Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento, il soggetto promotore e il soggetto ospitante, in qualità di titolari del trattamento, si danno atto che i dati personali dei legali rappresentanti e dei referenti dell'accordo verranno trattati per l'esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse alla presente Convenzione e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti l'attività di gestione dell'accordo stesso ovvero per finalità istituzionali. Le parti si impegnano a comunicare la presente informativa anche ai propri legali rappresentanti e referenti dell'accordo. La base giuridica del trattamento è quindi rappresentata dagli artt. 6.1.b) del Regolamento ("adempimento del contratto"), 6.1.c) ("adempimento di un obbligo di legge") e 6.1.e) ("esecuzione di un compito di interesse pubblico"). I dati verranno conservati per tutta la durata dell'accordo stesso e per i successivi 10 anni. Il trattamento sarà svolto ad opera di soggetti che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento, ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, che svolgono attività strumentali o accessorie. Il soggetto promotore ha nominato il Responsabile della protezione dei dati contattabile al seguente indirizzo dpo@unive.it ovvero inviando una comunicazione a: Università Ca' Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia. Per questioni riguardanti la protezione dei dati personali si prega di contattare il soggetto ospitante al seguente recapito email serviziscolastici@comune.aragona.ag.it.

Art. 9) Risoluzione delle controversie. L'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dalla stessa, sono regolati dalla legge italiana.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dalla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.

Art. 10) Negoziazione delle clausole. Le parti si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente convenzione e di ogni sua singola clausola è stato oggetto di specifica negoziazione ed espressa approvazione.

Art. 11) Norme di rinvio. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legislazione e alla normativa di Ateneo vigenti in materia.

Venezia, 30/03/2023

L'UNIVERSITA'

IL SOGGETTO OSPITANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Giuseppe Pendolino

L'ASSESSORE ANZIANO
Dott.ssa Maria Sardo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Vinciguerra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ (Reg. Pub. N. _____)

Li, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.*
- È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.*

Li, 04-04-2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.

Aragona, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
